



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2002
COM(2002) 764 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa differenziate ai carburanti neutri
in termini di biossido di carbonio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della
direttiva 92/81/CEE**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1.1. Con lettera dell'8 luglio 2002, la Svezia ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di introdurre una deroga al fine di poter applicare un'aliquota d'accisa differenziata ai carburanti neutri in termini di CO₂, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE¹.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la domanda, l'8 agosto 2002, la Commissione ha inviato una richiesta aggiuntiva di informazioni alla quale le autorità svedesi hanno risposto il 20 settembre 2002. La risposta delle autorità svedesi ha consentito alla Commissione di portare a termine la valutazione della domanda di deroga.

- 1.2. In Svezia l'accisa sugli oli minerali si compone di due parti, ossia l'imposta sull'energia e l'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio (CO₂).

La Svezia già applica aliquote d'accisa differenziate sia alla benzina che al gasolio, le quali sono definite sulla base di norme ambientali. Nella classe ambientale 1², l'imposta sull'energia applicabile ammonta a 3,16 corone svedesi (0,32 euro³) al litro per la benzina e a 1,32 corone svedesi (0,14 euro) al litro per il gasolio. Inoltre, la parte corrispondente all'imposta sul CO₂ è identica per tutte le diverse classi ambientali ed è pari a 1,46 corone svedesi (0,16 euro) per la benzina e a 1,80 corone svedesi (0,20 euro) per il gasolio.

La Svezia propone di modificare la propria legge in materia di accise sui prodotti derivati dagli oli minerali (Legge relativa all'imposta sull'energia 1994:1776) riducendo o azzerando l'imposta CO₂ applicata alla benzina e al gasolio, nella misura in cui i carburanti neutri in termini di CO₂, in forma pura o miscelata, sostituiscono la benzina o il gasolio.

Detto provvedimento intende contribuire alla tutela ambientale, e in particolare a ridurre le emissioni di CO₂. Il maggiore uso di carburanti neutri in termini di CO₂ prodotti da fonti di energia rinnovabili in sostituzione dei prodotti derivati dagli oli minerali consentirà, tra l'altro, di ridurre la dipendenza dell'UE dai paesi terzi, di attuare una politica sostenibile di approvvigionamento energetico all'interno dell'UE e di dare un contributo alla politica agricola.

Inoltre, la Svezia intende promuovere lo sviluppo dei biocarburanti nel quadro di progetti pilota. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali, usati sotto controllo fiscale, nel quadro di progetti pilota per

¹ Direttiva pubblicata nella GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

² Secondo le autorità svedesi, il carburante della classe 1, al quale si applica l'aliquota inferiore, equivale a circa il 100% dei carburanti venduti nel 2001 sia nel caso della benzina che del gasolio.

³ Tasso di cambio arrotondato a 9,73 corone svedesi per 1 euro.

lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2003 o in una data successiva fissata dal governo una volta ottenuta l'approvazione dall'UE e scade il 31 dicembre 2007.

Il mancato gettito conseguente alla riduzione dell'accisa è stimato a circa 750 milioni di corone svedesi (77 milioni di euro) all'anno.

- 1.3. I costi di produzione dei carburanti neutri in termini di CO₂ sono di molto superiori a quelli della benzina e del gasolio convenzionali rispetto a quanto previsto dalla riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO₂. Senza una riduzione dell'accisa, il prezzo al dettaglio di tali carburanti non risulterebbe quindi competitivo. La riduzione mira a compensare i costi di produzione supplementari eliminando una tale disparità, per cui sarà possibile vendere i carburanti neutri in termini di CO₂ a prezzi concorrenziali con quelli della benzina o del gasolio convenzionali.
- 1.4. La richiesta di riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO₂ è destinata ai carburanti neutri in termini di CO₂.

Sulla base dell'origine biologica degli atomi di carbonio in essi contenuti, i seguenti prodotti sono considerati carburanti neutri in termini di CO₂:

- grassi animali o vegetali e loro derivati, compresi nei codici NC da 1501 a 1518;
- alcoli, compresi fra i codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00, che siano di origine denaturata e non sintetica, e prodotti similari;
- altri prodotti ottenuti dalle biomasse.

La riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO₂ sarà proporzionale all'origine biologica degli atomi di carbonio del carburante.

- 1.5. Purché il carburante in questione sia conforme ai criteri summenzionati, la riduzione dell'accisa sarà concessa a qualsiasi produttore di uno Stato membro, o di un paese terzo, il cui prodotto sia immesso sul mercato svedese. La riduzione dell'imposta è concessa automaticamente senza far ricorso ad un sistema di domande e di rimborsi.

2. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

- 2.1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.

La Svezia ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di introdurre una deroga al fine di poter applicare un'aliquota d'accisa differenziata ai carburanti neutri in termini di CO₂, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE⁴.

A norma della direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Svezia.

- 2.2. Le esenzioni o le riduzioni richieste in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE devono essere esaminate dal punto di vista della loro conformità con le politiche comunitarie.

L'UE persegue da diversi anni una politica di riduzione delle emissioni di CO₂, la quale è stata coronata, di recente, dalla firma del protocollo di Kyoto da parte dell'Unione europea⁵.

Sia la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale "La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire"⁶ che il Sesto programma di azione in materia di ambiente⁷ ritengono che le misure fiscali siano uno degli strumenti atti a consentire una migliore integrazione degli aspetti ambientali in tutti i settori di intervento della Comunità.

La riduzione fiscale chiesta dalle autorità svedesi risulta pertanto conforme:

- con la politica ambientale comunitaria volta alla riduzione delle emissioni di CO₂;
- con la politica comunitaria nel settore dell'energia volta a garantire un approvvigionamento sostenibile di energia.

La Commissione osserva che le aliquote di accisa totali effettive (cfr. tabella seguente) applicate ai carburanti prodotti da fonti che non hanno alcun impatto a livello di CO₂ risultano, nel caso di un biocarburante equivalente alla benzina, superiori alle aliquote minime comunitarie applicabili. Nel caso del biodiesel puro, il livello di imposta può essere inferiore all'aliquota minima comunitaria, ossia 140 euro/1000 litri. Il compromesso politico raggiunto sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/81/CEE relativa ai biocarburanti⁸ autorizza, tuttavia, a talune condizioni, un'esenzione totale dalle accise sugli oli minerali. Suddette condizioni sono soddisfatte nel caso in esame.

⁴ Direttiva pubblicata nella GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁵ La decisione 2002/358/CEE del Consiglio del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, per conto della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e i derivanti impegni congiunti assunti (GU L 130/1 del 15 maggio 2002).

⁶ COM(2001)260 def.

⁷ COM (2001) 547 definitivo.

⁸ Proposta per una Direttiva del Consiglio modificante la Direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti.

Categoria di carburante	Aliquota minima comunitaria (per 1000 l) ⁹	Imposta sull'energia (per 1000 l)	Imposta sulle emissioni di CO ₂ (per 1000 l)	Livello minimo di imposizione per il biocarburante equivalente (per 1000 l)
Benzina senza piombo	287 €	320 € ¹⁰ 3160 SEK	0 € 0 SEK	320 € 3160 SEK
Gasolio (diesel)	245 €	140 € 1320 SEK	0 € 0 SEK	140 € 1320 SEK

Il governo svedese eserciterà un controllo sui prezzi per evitare che vi sia una sovracompensazione a favore dei carburanti neutri in termini di CO₂ rispetto ai combustibili fossili equivalenti.

Una decisione circa la compatibilità della proposta con le norme sugli aiuti di Stato verrà adottata dalla Commissione non appena il Consiglio avrà autorizzato la Svezia ad introdurre il provvedimento in questione.

3. DECISIONE

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2007, aliquote di accisa differenziate ai carburanti neutri in termini di CO₂, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva.

L'aliquota di accisa effettiva applicabile ai carburanti neutri in termini di CO₂ sostitutivi della benzina non può essere inferiore a 320 euro per 1000 litri.

L'aliquota di accisa effettiva applicabile ai carburanti neutri in termini di CO₂ sostitutivi del gasolio non può essere inferiore a 140 euro per 1000 litri.

Sulla base di un riesame periodico condotto dalle autorità svedesi, la riduzione dell'accisa viene adeguata per evitare una sovracompensazione dei costi supplementari connessi alla produzione dei carburanti neutri in termini di CO₂.

⁹ Conformemente alla direttiva 92/82/CEE, GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

¹⁰ Tasso di cambio arrotondato a 9,73 corone svedesi per 1 euro.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa differenziate ai carburanti neutri in termini di biossido di carbonio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(Il testo svedese e' il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali¹¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE la Svezia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'imposta sulle emissioni di CO₂ differenziata ai carburanti neutri in termini di CO₂. Gli altri Stati membri sono stati debitamente informati.
- (2) Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare dei biocarburanti, è stato sostenuto dalla Comunità fin dal 1985. Il 7 novembre 2001¹², la Commissione ha adottato un piano d'azione e due proposte di direttiva volte a sostenere l'impiego dei carburanti di sostituzione nel settore dei trasporti, partendo da misure regolamentari e fiscali intese a promuovere i biocarburanti. La deroga richiesta dalle autorità svedesi si inserisce pertanto nel quadro della politica comunitaria di sviluppo del settore dei biocarburanti e mira ad obiettivi di protezione dell'ambiente e di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (3) In Svezia l'accisa totale sui prodotti derivati dagli oli minerali si compone di due parti, ossia l'imposta sull'energia e l'imposta sulle emissioni di CO₂. Secondo le Autorità svedesi l'imposta sulle emissioni di CO₂ potrebbe essere azzerata nella misura in cui i carburanti neutri in termini di CO₂, in forma pura o miscelata, sostituiscono i prodotti derivati dagli oli minerali convenzionali presenti nella benzina e nel gasolio. La riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO₂ dovrebbe essere proporzionale all'origine biologica degli atomi di carbonio del carburante.

¹¹ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

¹² COM(2001) 547 def. del 7.11.2001.

- (4) Sulla base dell'origine biologica degli atomi di carbonio in essi contenuti, i seguenti prodotti sono considerati carburanti neutri in termini di CO₂:
- grassi animali o vegetali e loro derivati, compresi nei codici NC da 1501 a 1518;
 - alcoli, compresi fra i codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00, che siano di origine denaturata e non sintetica, e prodotti simili;
 - altri prodotti ottenuti dalle biomasse.
- (5) L'aliquota differenziata si applicherebbe ai carburanti neutri in termini di CO₂ al momento della produzione o dell'importazione. La riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO₂ sarebbe concessa automaticamente senza far ricorso ad un sistema di domande e di rimborsi.
- (6) Le disposizioni di questa decisione saranno a prescindere dall'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 (a) e (b) della direttiva del Consiglio 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 concernente l'armonizzazione delle strutture di imposte di fabbricazione sull'alcool e sulle bevande alcoliche¹³, per quanto riguarda l'esenzione obbligatoria d'alcool denaturato e le disposizioni per la sua distribuzione, tenuto conto del fatto che le attuali disposizioni sull'imposta dovrebbero essere applicate soltanto nel caso specifico in cui l'alcool denaturato sia utilizzato come combustibile o additivo di combustibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE.
- (7) Poiché i costi di produzione dei carburanti neutri in termini di CO₂ sono più elevati di quelli dei carburanti convenzionali, il loro prezzo al dettaglio non sarebbe competitivo se non venisse ridotta l'imposta sulle emissioni di CO₂. L'obiettivo della riduzione dell'accisa è compensare parzialmente i costi di produzione supplementari dei carburanti neutri in termini di CO₂ rispetto a quelli dei combustibili fossili. Al fine di evitare sovracompensazioni il governo svedese dovrà esaminare periodicamente il costo di produzione dei carburanti neutri in termini di CO₂.
- (8) L'autorizzazione concessa dovrebbe applicarsi per un periodo di cinque anni.
- (9) La Commissione riesamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non comportino distorsioni della concorrenza, non ostacolino il funzionamento del mercato interno e non siano incompatibili con le politiche comunitarie in materia di concorrenza, protezione dell'ambiente, protezione della salute, energia e trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad applicare un'imposta differenziata sulle emissioni di gas carbonico (imposta CO₂) ai carburanti neutri in termini di gas carbonico (carburanti neutri in termini di CO₂)

¹³ GUL 316, 31.10.1992, p. 21.

Articolo 2

Sulla base dell'origine biologica degli atomi di carbonio in essi contenuti, i seguenti prodotti sono considerati carburanti neutri in termini di CO₂:

- grassi animali o vegetali e loro derivati, compresi nei codici NC da 1501 a 1518;
- alcoli, compresi fra i codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00, che siano di origine denaturata e non sintetica, e prodotti similari;
- altri prodotti ottenuti dalle biomasse.

"Biomassa" significa la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprese sostanze vegetali ed animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Articolo 3

La riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO₂ sarà proporzionale all'origine biologica degli atomi di carbonio del carburante.

Articolo 4

L'aliquota di accisa effettiva applicabile ai carburanti neutri in termini di CO₂ sostitutivi della benzina non può essere inferiore a 320 euro per 1000 litri.

L'aliquota di accisa effettiva applicabile ai carburanti neutri in termini di CO₂ sostitutivi del gasolio non può essere inferiore a 140 euro per 1000 litri.

Articolo 5

Sulla base di un esame periodico condotto dalle autorità svedesi, la riduzione dell'aliquota di accisa viene adeguata per tenere conto dell'evoluzione dei costi delle materie prime e per evitare sovracompensazioni dei costi supplementari connessi alla produzione di carburanti neutri in termini di CO₂.

Articolo 6

La presente decisione scade il 31 dicembre 2007.

Articolo 7

La Svezia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*